

media LAWS

Rivista di diritto dei media
1/2018

Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia

Maurizio Fumo*

*Presidente della Quinta Sezione Penale,
Suprema Corte di Cassazione*

Sommario

1. Democrazia delle idee? – 2. Il contrasto alle *fake news*: fondamento e strumenti. – 3. Il disegno di legge di iniziativa dei senatori Gambaro ed altri. – 4. Conclusioni, illusioni e prospettive.

Keywords: libertà di espressione, *fake news*, informazione, Internet, ddl Gambaro

1. Democrazia delle idee?

Il *refrain* è noto: la rete, si dice, è democratica. Più corretto sarebbe forse definirla egualitaria.

La conoscenza, però, non lo è. La conoscenza, infatti, non consiste nel mero apprendimento della notizia, nel semplice “assorbimento” della informazione. Ciò rappresenta l'*incipit* della conoscenza, che, in realtà matura quando la notizia/informazione viene sottoposta al vaglio del conoscente e dunque, in tal modo, assimilata e fatta, criticamente, propria. Ma - questo è il punto dirimente - il vaglio critico presuppone la (nel senso che è reso possibile dalla) preparazione culturale e professionale del fruitore della notizia/informazione.

Né la qualità può essere rimpiazzata dalla quantità. La rete consente - oggi come mai prima - di avere a disposizione informazioni, notizie, comunicazioni su qualsiasi argomento dello scibile. La circolazione è senza limiti, senza filtri, senza censure, senza controlli.

E senza garanzia di attendibilità.

Chi non fa per professione “l'informatore” non ha l'onere di controllare/verificare/certificare le fonti del suo sapere. Può offrire il suo “prodotto” senza distinguere (e mettere il fruitore in grado di distinguere) fatti ed opinioni, intuizioni e dati oggettivi, documenti e fantasie. Ciò è possibile. Se poi sia legittimo è altro discorso. Pertanto la rigida distinzione tra chi informa (il giornalista, lo scrittore, l'intellettuale, l'uomo delle istituzioni) e chi è informato è - da tempo, ormai - stata superata. Tutti sono informati e informatori.

Se dunque “l'equiparabilità informativa” è un dato di fatto, la democrazia delle idee è un'illusione indotta da internet e le opinioni, pur essendo libere, non sono equivalenti: chiunque è libero di affermare impunemente che 2+2 fa 5 (ma anche 3 ecc.); ciò non toglie che fa 4. E allora, se è vero che oggi (quasi) tutti possono accedere alla notizia, è altrettanto vero, a nostro parere, che non tutti possono accedere alla conoscenza. Almeno: non tutti a qualsiasi conoscenza.

Si crea, quindi, frattura tra democrazia della informazione (resa possibile dai *media* e principalmente da internet) e aristocrazia della conoscenza. Tale frattura è il terreno di coltura delle *fake news*. Esse infatti si diffondono tra chi ha accesso alla informazione, ma non alla conoscenza. Naturalmente nessuno ha conoscenza onnicomprensiva e quindi tutti, in determinati campi, possiamo essere vittime di *fake news*.

* Relazione tenuta al seminario “Diritto dei media: tra tradizione e innovazione” svoltosi il 14 dicembre 2017 presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Roma.

Opportunamente, per tanto, parte rilevante del primo numero di questa rivista on line è stata dedicata specificamente a tale argomento.

2. Il contrasto alle *fake news*: fondamento e strumenti.

Tutti, per dettato costituzionale, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Bisogna però chiedersi se esista il reciproco diritto ad essere (correttamente) informati.

A ben vedere, all'informazione non può negarsi una dimensione *lato sensu* politica, in quanto essa sollecita il giudizio dei consociati (e, a volte, l'intervento dell'autorità).

Ciò ovviamente sul presupposto che il fatto narrato sia, in realtà, un fenomeno, sia cioè manifestazione di una problematica sottostante che trascenda il caso individuale. E tanto può bastare per costruire la categoria di un più generale "diritto di comunicazione", come lettura aggiornata della libertà di manifestazione del pensiero *ex art. 21 Cost.* D'altra parte, se facciamo riferimento alla più risalente giurisprudenza di legittimità (sentt. Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 1982, n. 4492, in *Giust. Pen.*, 2, 1982, 656 ss. e Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 1984, n. 3467, *CED* 163712), ci rendiamo conto che essa non ha dubbi nel collocare il diritto di cronaca (giornalistica) tra i diritti pubblici soggettivi, in quanto riconosciuto, appunto, dall'art. 21 Cost. e consistente nel potere-dovere (!) conferito al giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata. Lo scenario certamente oggi, nell'epoca dell'*one man newspaper*, come si anticipava, è cambiato, ma il principio affermato negli anni '80 non ne risulta sconvolto, anzi è stato di recente ribadito, atteso che il diritto di cronaca e critica viene esplicitamente (e nuovamente) qualificato come diritto soggettivo pubblico costituzionalmente garantito (Cass. civ., sez. III, 20 Gennaio 2015, n. 841, *CED* 633962, *Berlusconi v. Travaglio*).

In realtà, già prima, la Corte costituzionale (sentt. 15 giugno 1972, n. 105, 10 luglio 1974, n. 225 e 30 maggio 1977, n. 94) aveva affermato che esiste un interesse generale della collettività all'informazione. Per tale motivo, nel nostro, come in ogni ordinamento democratico, i *media* devono essere considerati servizio "oggettivamente" pubblico o comunque di pubblico interesse. Ciò implica - ovviamente - la pluralità di fonti informative (e dunque la possibilità di diverse interpretazioni).

Si potrebbe allora sostenere che quello della libera manifestazione del pensiero è un diritto con più titolari, in posizione non contrapposta né parallela, ma convergente: il comunicante e i destinatari della comunicazione; tale diritto, il cui contenuto consiste nella possibilità di esercitare la cronaca/critica dei fatti socialmente rilevanti, vede la libertà del primo (il comunicante) come funzionale a quella dei secondi: i destinatari, cui compete il diritto di essere - compiutamente - informati, per poter scegliere e deliberare, appunto, liberamente (in quell'ottica di "rimozione di ostacoli" che sostanzia di contenuti concreti i diritti predicati dalla Costituzione repubblicana). Se dunque esiste il diritto - implicito - ad essere (correttamente) informati, come presupposto logico/storico per poter operare scelte valide e consapevoli e partecipare alla vita politica economica e sociale (art. 3 Cost.), le *fake news* sono *contra jus* perché insidiano tale diritto.

Ma il punto è: come contrastare le *fake news* e, ancor prima, come riconoscerle?

Orbene la repressione penale sembra uno strumento sproporzionato e pericoloso. Sproporzionato perché, come è noto, la sanzione penale deve costituire la *extrema ratio*; pericoloso, non solo perché si introduce un principio contrastante con il fondamento dello stato liberale: il diritto di sbagliare e comunque il “diritto di eresia” (e di fare scelte eterodosse, sempre che non danneggino gli altri), ma anche e principalmente perché si accredita, per contrasto, l’idea che esista una verità ufficiale e dunque - surrettiziamente, ma nemmeno troppo - si legittima una prospettiva da Stato etico.

Naturalmente il discorso cambia quando le *fake news* integrano gli estremi di un reato (diffamazione, istigazione a delinquere e apologia di delitto, calunnia, ecc.). Ciò che non è consentito fuori dalla rete, infatti, non lo è neanche in rete. Ma vale anche il contrario; e allora va ricordato che l’ordinamento non punisce le false notizie (le cc.dd. bufale) “fuori rete” in quanto tali. Dovrebbe, allora, punirle solo perché in rete si diffondono più capillarmente? Le *fake news* integrano indubbiamente una ipotesi di falso narrativo (e quindi comunicativo), ma, per ciò solo, meritano l’intervento del legislatore penale? Dobbiamo, innanzitutto, rispondere a questa domanda.

Per fare ciò, sembra utile aprire la riflessione sul concetto di falso penalmente rilevante, come delineato nell’ordinamento vigente. E invero l’ordinamento non dice che cosa sia il vero (saggiamente se ne guarda bene), ma conosce e reprime il falso. La repressione però è prevista in casi determinati e con carattere di “frammentarietà” (carattere tipico, come è noto, del diritto penale).

Ovviamente il falso materiale è più facile da definire/individuare. È materialmente falso quell’oggetto (scritto, moneta, capo di abbigliamento ecc.) che si discosti dal modello legale o che, operando sull’oggetto vero, lo abbia alterato. Più complicato è il discorso quando si tratta di falso ideologico e ancor di più quando si tratta di falso valutativo (es. false comunicazioni sociali, artt. 2621 ss. c.c.); e tuttavia, anche in questi casi, pur se in maniera inevitabilmente più sfumata, esiste un modello legale cui l’agente avrebbe dovuto conformarsi. Tale modello può anche essere descritto per rinvio alle *leges artis* di un determinato settore professionale (ancora art. 2621 c.c., nella interpretazione che ne hanno dato le sezioni unite penali della Corte di cassazione con la sentenza Passarelli del 2016 – Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2016, n. 22474, in *Riv. pen.*, 7-8, 2016, 623 ss.). Insomma: siamo in presenza di *story telling* che devono conformarsi (quantomeno) ad un determinato schema.

Ma quando si tratta di un racconto libero, di una “ricostruzione storica” che non deve ricalcare alcuna traccia pre-data, il discorso diventa davvero spinoso.

Vale allora la pena di verificare se l’elaborazione (dottrinale e giurisprudenziale) stratificatasi in tema di diffamazione, con riferimento al requisito della verità della notizia possa essere di utilità. Ebbene, se di scarsa utilità può tornare, in merito a tale problematica, l’esame della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che si attesta su affermazioni del tutto generiche (al limite della tautologia: es. CEDU, *Armellini c. Austria*, ric. 14134/07 (2015)) per la quale l’esercizio del diritto di cronaca deve poggiarsi su «solide basi fattuali»), certamente più fruttuoso può rivelarsi l’esame dell’evoluzione della giurisprudenza nazionale degli ultimi trent’anni. Si rileva infatti il

passaggio dall'ingenuo realismo (definito anche ontologismo *naïf*) degli anni ottanta, per il quale il cronista doveva rispecchiare la c.d. "verità oggettiva", alla adozione del principio della *adaequatio* degli anni novanta, in base al quale si esige la corrispondenza tra l'accaduto e il narrato (categoria del relativo quest'ultima, in quanto il riferimento alla narrazione introduce - inevitabilmente - la considerazione del punto di vista del narratore), per approdare, nel nuovo millennio, al principio in base al quale, dato per scontato che non esiste resoconto che non sia filtrato attraverso le categorie logiche e i presupposti ideologici di chi tale resoconto opera, si richiede - perché la notizia possa considerarsi vera (o, almeno, non falsificata) - che di essa siano forniti gli elementi essenziali, vale a dire quelli che le conferiscono il suo significato sociale e la sua valenza comunicativa. In altre parole, si richiede che il narratore, nella sua - necessaria - opera di selezione e riordino del materiale informativo a sua disposizione, non trascuri e non alteri il nucleo essenziale del fatto, quello che lo rende degno di essere conosciuto (e gli conferisce, quindi, rilevanza sociale) e che non operi aggiunte arbitrarie e fuorvianti. E allora è evidente che le *fake news* possono essere di due tipi: A) notizie completamente inventate (le carote provocano il cancro, i marziani sono sbarcati a Ostia), B) notizie sapientemente manipolate con aggiunte (esiste in Catalogna un forte movimento separatista: notizia vera; esso è in contatto con gli irriducibili del separatismo basco: notizia falsa), od omissioni (il testamento biologico consente ai parenti dell'ammalato di disporre l'interruzione della alimentazione e della idratazione artificiali e quindi di causare la morte del paziente: notizia vera; ma - circostanza taciuta - essi possono fare ciò solo in base alle disposizioni impartite, a suo tempo, dall'interessato).

Ed è venuto ora il momento, una volta escluso, tranne rari e circoscritti casi, lo strumento penale, di tentare di mettere a fuoco qualche rimedio per contrastare le *fake news*. Siamo perfettamente in sintonia con chi sostiene che la prima (e forse decisiva) misura sarebbe quella di proibire l'anonimato in rete. Non sapremmo dire se sia (sempre) tecnicamente possibile, ma sosteniamo che sarebbe (sempre) necessario. Per due ragioni: 1) responsabilizzare chi fa l'affermazione e chi la diffonde, 2) consentire a chi la riceve di valutare la credibilità di chi tale affermazione ha fatto e/o diffuso. Il primo è un rimedio specialpreventivo, il secondo è un rimedio - se è lecito coniare un neologismo - "specialvalutativo". Se la verità del fatto B è propugnata dal signor A, potrò valutare, non solo B da un punto di vista materiale (credibilità oggettiva), ma anche in base alla autorevolezza di A (credibilità soggettiva). Se conosco competenza e interessi del dichiarante, ho un elemento in più per poter giudicare. Anche perché la falsità raramente è fine a se stessa (la bugia per la bugia); il più delle volte è strumentale. È la stessa logica in base alla quale sarebbe bene sempre conoscere chi è il (reale) *dominus* del giornale che ho tra le mani. E per converso: se non so chi è (che conoscenze/competenze/interessenze) ha chi immette una notizia in rete, come faccio a valutare la rispondenza al vero (o, almeno, il tasso di veridicità) della notizia stessa? Certo: questa è condizione non sufficiente, ma indubbiamente necessaria.

Guardando il problema "al rovescio", potrei avere utili informazioni se potessi sapere chi si nasconde dietro l'anonimato e perché si nasconde.

3. Il disegno di legge di iniziativa dei Senatori Gambaro ed altri

Se questo dunque è - come sembra - lo stato dell'arte, è ora possibile valutare nel merito il d.d.l. n. 2688, recante «Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione on line, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica». Ebbene, l'esito della valutazione non può essere positivo.

Nel nostro ordinamento già esistono due fattispecie sulle quali vale la pena di riflettere per la loro contiguità con il predetto articolato, il quale, anzi, vuole modellarsi proprio su di esse. Si tratta della contravvenzione di cui all'art. 656 c.p. e del delitto di cui all'art. 265 c.p.; entrambe le fattispecie puniscono la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose.

Ora, per quel che riguarda la notizia falsa, almeno in teoria, *nulla quaestio*. Ma come va inteso il concetto di notizia tendenziosa e di notizia esagerata?

Secondo la Corte costituzionale (sentt. 16 marzo 1962, n. 19 e 29 dicembre 1972, n. 199), la notizia è tendenziosa, quando, l'agente, pur riferendo fatti veri, li presenti in modo tale che chi li apprende possa avere una rappresentazione alterata della realtà, sia perché non è tracciata una netta linea di confine tra notizia e commento, sia, come si esprime la Corte, «per altri simili modi»>>. Come una pronunzia di tal genere (per quanto datata) si concili col diritto di critica e con l'esercizio dei diritti politici è un interrogativo cui è difficile dare risposta soddisfacente. Anche perché poi la stessa Corte ha voluto precisare che la contravvenzione non sussiste quando la condotta consiste nella divulgazione di interpretazioni, valutazioni, commenti, ideologicamente qualificati e persino tendenziosi, relativi a fatti veri. Sussiste invece quando vengono diffuse notizie, «falsandole attraverso la maniera di riferirle, cioè in modo che non rappresentano il vero». Siamo, sembrerebbe, al festival della tautologia contraddittoria, anche perché quale sia la differenza tra l'interpretazione tendenziosa del vero (ritenuta lecita) e la diffusione della notizia falsata attraverso la maniera di riferirla (bollata come illecita) è davvero difficile (impossibile?) da dire.

Non meno ermetica (*rectius*: equivoca) era stata, nel dopoguerra, la giurisprudenza della Corte di cassazione, se è vero che aveva affermato (sent. 11 novembre 1955, in *Giust. pen.*, 2, 1956, 652 ss., *Colombo*) che «ferma restando la distinzione tra notizia e commento e pur dovendosi riconoscere il diritto di far seguire un commento all'esposizione della notizia [meno male!], è tuttavia necessario che esso [il commento] non contenga circostanze di fatto idonee a rendere tendenziosa la notizia vera».

Questo per quel che attiene alla notizia tendenziosa. Quando - invece - una notizia può essere definita esagerata? Si tratta di una notizia, evidentemente non falsa, ma riferita con enfasi, facendo ricorso ad iperboli verbali, a similitudini magniloquenti e così via. Qui siamo nel campo della soggettività più sfrenata: tutto è rimesso alla sensibilità estetico-stilistica dell'interprete e, dunque, in ultima analisi, dei diversi giudici che, di volta in volta, dovranno "risolvere il caso".

La riflessione però non può limitarsi alla contravvenzione di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656

c.p.), anche se sarebbe in realtà decente omettere qualsiasi considerazione sul delitto di disfattismo politico (art. 265 c.p., che pure ha la medesima struttura della contravvenzione *ex art.* 656 c.p.), trattandosi di fattispecie operativa «in tempo di guerra» e dunque corredata di una giurisprudenza che potrebbe tranquillamente essere definita arcaica (se ne trova traccia in una pronuncia dell'anno 1943). Nondimeno, con il disegno di legge Gambaro, si è pensato bene di “riesumere”, in qualche modo, la norma e di utilizzarla, *mutatis*, - male - *mutandis*, in “senso democratico”, punendo chi «diffonde, comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme, o svolge comunque attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici o da fuorviare settori dell'opinione pubblica, anche attraverso campagne con l'utilizzo di piattaforme informatiche .. ecc.» (art. 265-*bis*), ovvero reprimendo la condotta di chi «si rende responsabile, anche con l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione on line, di campagne d'odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici ecc.» (art. 265-*ter*). Gambaro & C. precisano in apertura che tale ultima norma è dettata (che non ci siano equivoci!) «ai fini della tutela del singolo e della collettività».

Va da sé che il 265-*bis* manca, ad evidenza, dei requisiti della tassatività e della determinatezza (che vuol dire recare nocumento agli interessi pubblici, ovvero fuorviare settori dell'opinione pubblica? E poi, come si individua un settore dell'opinione pubblica? e, ancora prima, che cosa è e come si definisce in termini giuridici l'opinione pubblica?), mentre il 265-*ter* è ridondante (è ovvio che chi vuole “minare” il processo democratico lo fa «a fini politici», come è ovvio che le norme sono dettate a tutela del singolo e della collettività). Questi sono i danni che si verificano quando categorie sociologiche fanno irruzione, senza mediazione alcuna, nell'universo normativo. Ma qui la riflessione ci porterebbe troppo lontano, vale a dire in una terra dove l'inconcludenza declamatoria del legislatore, sposata alla sua impudica approssimazione verbale, operano come fattori che disegnano orizzonti di assoluta desertificazione concettuale.

Insomma, l'articolato normativo in questione non trova nulla di meglio che ricalcare, come appena detto, lo schema degli artt. 656 e 265 c.p. (in fin dei conti vorrebbe introdurre nel codice penale gli artt. 656-*bis*, 265-*bis* e 265-*ter*), ma non richiede nemmeno - per il 656-*bis* - l'attitudine della notizia scorretta a turbare l'ordine pubblico. Si accontenta di suggerire la punizione di «chiunque pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazioni presso il pubblico, con mezzi prevalentemente [sic!] elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi». Ora, a parte la cacofonia (anche concettuale, con abuso, approssimativo e certamente inconsapevole, di una sorta di improprio accusativo dell'oggetto interno: notizie false che riguardino dati falsi, pubblicazione attraverso “piattaforme” destinate alla pubblicazione ecc.), i senatori proponenti sembrano ignorare tutte le problematiche irrisolte relative alla contravvenzione *ex art.* 656 c.p. cui prima si è fatto cenno.

Ebbene: la legislatura è, in pratica, al suo termine e dunque questo articolato - per il momento - non sarà legge.

4. Conclusioni, illusioni e prospettive

Ma, dunque, non c'è rimedio contro le *fake news*?

Non possiamo rassegnarci a questo, anche perché le *fake news* non sono tutte pericolose allo stesso modo. Sono ovviamente molto più insidiose quelle che provengono da chi detiene il potere (qualsiasi tipo di potere), perché, attraverso la diffusione di notizie distorte, vuole mantenerlo, accrescerlo ed esercitarlo in maniera (sempre più) arbitraria. Qualcuno insomma, non solo alleva bufale elettroniche (tanto per parafrasare il titolo del famoso libro di Philip K. Dick), ma le manda in giro per la rete, in esecuzione di una precisa strategia di manipolazione/disinformazione. La storia, d'altra parte, ci offre numerosi esempi di *fake news* confezionate e diffuse dai potenti (con i mezzi dell'epoca, ovviamente). È stata ricordata la donazione di Costantino; potremmo fare cenno ai Protocolli dei Savi di Sion ecc. E poi: come considerare i dogmi religiosi e la relativa aneddotica, vale a dire affermazioni che non hanno alcuna evidenza empirica e nessuna dimostrabilità scientifica? In Occidente abbiamo - a suo tempo - risolto il problema, separando (non sempre in maniera rigorosa, in verità) la religione dalla politica, ma in altre culture le “*fake news* religiose” provocano disastri (che ormai dilagano in tutto il mondo, attesa la libera circolazione dei fanatismi). Ma proprio questo è l'aspetto più allarmante: non c'è frontiera che possa fermare la cavalcata delle bufale elettroniche. Eppure, qualche rimedio (almeno dalle nostre parti) potrebbe esserci. E si parla di rimedi, si intende, che non compromettano l'esercizio di quello che sopra è stato definito il “diritto di eresia”.

Riepiloghiamo: a) alcune *fake news* già integrano estremi di reato (*scilicet*: reati già esistenti e che godono di piena salute); come tali, possono/devono essere repressi. In tali casi lo strumento correttivo/repressivo già esiste. Si può pensare a qualche ulteriore fattispecie penale, costruita, tuttavia, come reato di evento a condotta vincolata, non certo ad ipotesi tra il velleitario e il declamatorio che vorrebbero imporre il rispetto della verità e l'utilizzo di modalità espressive neutre (Gambaro); b) è poi necessario rendere possibile la identificazione dell'autore della notizia; ciò, da un lato, lo responsabilizza, dall'altro, consente al fruitore di valutare la credibilità soggettiva della stessa; c) dovrebbe - in fine - essere obbligatorio per chi ha pubblicato una notizia, ospitare una smentita o una rettifica. La notizia falsa non va rimossa, ma le va giustapposta la “contronotizia” (andrebbe dunque esteso a tutti i “comunicatori” l'obbligo di cui all'art. 2, c. 2, l. 69/1963, che, come è noto, riguarda solo i giornalisti). E qui siamo in accordo con il disegno normativo Gambaro, ma non possiamo nasconderci la difficoltà dell'impresa: quando la notizia è “rimbalzata” dal sito di originaria pubblicazione ad un circuito comunicativo circoscritto a chi liberamente abbia aderito alle sue regole è possibile ed è lecito impedire a dei privati di scambiarsi bufale?

È pur vero che i danni causati da una preparazione superficiale (una alfabetizzazione recente e incompleta: si diceva prima della frattura tra informazione e conoscenza) possono apparire maggiori rispetto a quelli derivanti da una completa (consapevole e rassegnata) ignoranza. Questo è, in realtà, il tallone d'Achille della democrazia. Ma il rimedio non è la censura o la rimozione della notizia falsa; è la sua correzione.

Non si può tuttavia ignorare che i rimedi che da più parti si suggeriscono (e che qui, senza alcuna pretesa di originalità, si ribadiscono) hanno quale presupposto psicologico e culturale un inguaribile ottimismo di stampo illuministico: la convinzione che le persone siano interessate alla verità e siano quindi disposte a pagare il prezzo della conoscenza.

Varrebbe la pena di chiedersi se, ai tempi di internet, ai tempi della democrazia della comunicazione (ma, come si diceva, non certo della equivalenza delle idee) sia ancora attuale e condivisibile la posizione di Alexis de Tocqueville, il quale, a proposito della libertà di stampa, sosteneva che essa è preziosa, non tanto per i beni che produce, quanto per i mali che impedisce.

Il fatto è che - oggi, come sempre - la conoscenza è faticosa. Essa implica approfondimento, studio, analisi e presuppone una preparazione/educazione che deve essersi stratificata negli anni (magari iniziando dalla frequenza di una scuola “come si deve”, poi coltivando la lettura ecc.); essa poi spesso mostra una realtà piatta, banale, ordinaria. È molto più comodo e appagante credere alle favole, anche in quelle a sfondo catastrofico, ai complotti, alle trame (per fortuna tempestivamente svelate da qualcuno più sveglio degli altri). Sembra allora rovesciato l'insegnamento socratico: presumo di sapere e quindi giudico, decido e voto.

Il problema, alla fine, è questo: quella che abbiamo chiamato democrazia della informazione può trasformarsi nel *killer* della democrazia. Non si può, infatti, negare che una democrazia che si fondi sul falso sia una falsa democrazia.